

Regolamento disciplinare

Istituto Comprensivo “ G. Romanino ” Biennio

Deliberato dal Consiglio di Istituto 26 giugno 2018

INDICE

1. Normativa.....	3
2. Premessa: documenti correlati e specificità	3
3. Finalità educative	3
4. Prevenzione	4
5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari	4
6. Sanzioni: Principi generali.....	5
7. Tipologia delle sanzioni	5
8. Organi competenti a comminare le sanzioni	8
9. Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle	9
10. Procedimento disciplinare	22
11. Impugnazioni	22
12. Organo di garanzia interno all'Istituto	22
13. Organo di Garanzia regionale	23

1. Normativa di riferimento

- L. 584/1975: divieto fumo nelle aule scolastiche
- L. n. 241/1990: Legge sul procedimento amministrativo
- D. Lgs. N. 297/1994, art. 328: Disciplina degli alunni
- D.P.R. 24-6-98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- L. n. 3/2003, art. 51: tutela salute dei non fumatori
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Protocollo di intesa P.I. del 10/10/2007: iniziative volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e di intolleranza tra i giovani nelle istituzioni scolastiche
- Direttiva P.I. n. 104/2007: uso telefoni cellulari - Nota MIUR n. 3602 del 4/07/2008: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- Chiarimenti e indicazioni dell'Ufficio Legale dell'USR Lombardia del 30/05/2013 in merito a D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- D.Lgs. n. 104 del 12/09/2013, art. 4: tutela della salute nelle scuole - Codice Penale
- 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- L.1 /2017 Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

2. Premessa: documenti correlati e specificità

Il presente Regolamento è strettamente connesso allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia, al Regolamento di Istituto, alle linee guida contro il bullismo e il cyberbullismo. Vengono esplicitati i comportamenti che infrangono le norme contemplate nei vari Regolamenti, le sanzioni previste a riparazione delle infrazioni commesse, gli organi preposti a comminarle e le modalità per impugnare le decisioni assunte da tali organi, qualora non venissero considerate eque dai destinatari delle stesse.

3. Finalità educative

L' esigenza educativa e formativa della scuola sono le basi di questo Regolamento. I Docenti e tutto il personale ATA, informano adeguatamente e costantemente gli studenti in merito alle regole dell'Istituto, oltre a quelle vigenti nel più ampio contesto sociale, e vigilano affinché vengano rispettate al fine di promuovere la formazione della persona e del/la futuro cittadino/a. Nel contempo la declinazione dei comportamenti non accettabili e delle sanzioni ad essi connesse evidenzia che il mancato rispetto delle regole stabilite chiama in causa la responsabilità della persona che viene spronata a ravvedersi e, per quanto possibile, a riparare il danno arrecato alla comunità scolastica. L'Istituto valorizza il dialogo quale strumento fondamentale per sensibilizzare gli studenti al rispetto altrui e al buon uso dei beni esistenti, per favorire la mediazione dei conflitti interpersonali e la ricerca di soluzioni che ne consentano il superamento positivo e per accompagnare lo studente sanzionato in un percorso di crescita formativa, di sviluppo del senso di

responsabilità personale e delle capacità di autoregolazione dei propri comportamenti e atteggiamenti.

4. Prevenzione

Le finalità educative volgono a prevenire comportamenti scorretti attraverso la pratica del dialogo e tramite l'organizzazione di iniziative mirate. Infatti, l'Istituto attiva uno sportello psicopedagogico, gestito da una psicopedagoga, esperta di problematiche relazionali e legate alla crescita, al quale possono accedere gli studenti che vivono situazioni di disagio, per esporre problemi e ricevere stimoli a superarli. Vengono organizzati percorsi di educazione alla cittadinanza, alla legalità, all'uso corretto dei canali telematici e dei social network, alla prevenzione delle sostanze psicotrope/stupefacenti, alla corretta alimentazione, all'educazione all'affettività e alla sessualità

5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari vengono desunti dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti e dalla normativa emanata a livello nazionale oltre che dai vari Regolamenti approvati dall'Istituto. Vengono individuate sei categorie generali di comportamenti scorretti (verso le persone, verso la comunità scolastica e le sue regole, verso il proprio ruolo di studente, verso gli ambienti e i beni esistenti, verso l'uso dei media digitali e reati), per ognuna delle quali vengono indicati i comportamenti specifici. Al punto 8. vengono riportati analiticamente i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, contestualmente alle relative sanzioni previste e agli organi incaricati di comminarle.

6. Sanzioni: Principi generali

Nell'irrogazione delle sanzioni vanno tenuti in considerazione i seguenti aspetti che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento scorretto, intenzionalità e recidività. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello/a studente/ssa attraverso attività di natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vantaggio alla comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/ssa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano. Allo/a studente/sa è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività finalizzate a vantaggio di Associazioni convenzionate con l'Istituto e/o della Comunità scolastica. L'Istituto collabora con la Cooperativa Arcobaleno per il progetto " Mettimi alla Prova".

Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la persona che l'ha rilevato è tenuta ad informare la Dirigente Scolastica,

che provvede a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 del Codice Penale.

7. Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni vengono graduate a seconda della natura/gravità del comportamento, della responsabilità soggettiva e della recidività.

Si ricorre al richiamo orale per comportamenti scorretti ma non gravi; in via generale è di competenza del docente rilevarli e provvedere alla sanzione.

Si ricorre al richiamo scritto in caso di comportamenti scorretti lievi ma ripetuti; in via generale è di competenza del Docente rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.

È prevista una comunicazione scritta alla famiglia, a cura della Dirigente Scolastica, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o persistente recidività.

L'allontanamento temporaneo dello/a studente/ssa dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni – che va deliberato dal Consiglio di Classe - viene previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto comunque un rapporto con lo/a studente/ssa e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro del sanzionato nella comunità scolastica. In base alla finalità educativa del presente Regolamento disciplinare in sostituzione o come misura accessoria che si accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo di cui al comma precedente possono essere previste, a seconda della tipologia dell'infrazione e delle condizioni organizzative dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito di Associazioni convenzionate, oppure della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati o altri compiti mirati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei comportamenti scorretti da lui assunti. In caso di applicazione delle sanzioni bisogna evitare che si determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto dalla normativa per la validità dell'anno scolastico. In caso di danni provocati a strutture, strumenti e materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile, nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.

L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni – su decisione del Consiglio d'Istituto – va disposto quando vengono commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare della scuola viene adottata indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello/a studente/ssa e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico – che deve essere deliberato Consiglio d'Istituto – viene disposto quando concorrono le seguenti

condizioni: a. ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; b. impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria; più grave è la sanzione più è doveroso essere accurati nelle motivazioni, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, vanno esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso di trasferimento, verrà trasmesso alla scuola ricevente. Il cambiamento di scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione. Comunque, al fine di non creare pregiudizio nei confronti dello studente che passi ad altra scuola, si adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che l'hanno visto coinvolto.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso nelle eventuali comunicazioni andranno omessi i dati inerenti all'identità delle persone coinvolte.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

8. Organi competenti a comminare le sanzioni

Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal/la Docente che li ha rilevati e, nei casi di comportamenti scorretti di una certa rilevanza o che si verificano ripetutamente, dalla Dirigente Scolastico. Le sanzioni connesse a fatti gravi ma che non comportino l'allontanamento dalla scuola sono irrogate dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono comminate dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Classe, convocato per valutare il comportamento scorretto di uno/a studente/ssa e per decidere il provvedimento opportuno, viene presieduto dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato.

Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione da

parte dei genitori degli alunni sanzionabili qualora dovessero fare parte dell'Organo di Garanzia, i quali potranno, per l'occasione, essere sostituiti da altri rappresentanti aventi diritto.

Le sanzioni connesse a mancanze disciplinari, commesse sia da candidati interni che esterni, durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla relativa Commissione di esame.

9. Comportamenti sanzionabili, sanzioni e organi deputati a comminarle

NATURA COMPORTAMENTI SANZIONABILI	COMPORTAMENTI SPECIFICI	NATURA (GRAVITÀ, INTENZIONALITÀ E RECIDIVITÀ) DEL COMPORTAMENTO	SANZIONI	ORGANI CHE COMMINANO LE SANZIONI
Comportamenti scorretti verso le persone	Aggressione verbale e/o fisica nei confronti di Docenti, Personale ATA, Dirigente	Lieve	Annotazione scritta sul registro elettronico. Richiamo verbale	Docente Dirigente Scolastico
		Grave e ripetuto	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità. Sospensione oltre 15 giorni/attività a favore della Comunità.	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
	Aggressione verbale e/o fisica nei confronti di compagni/e	Lieve	Richiamo orale. Annotazione sul registro elettronico	Docente Docente
		Una certa gravità e/o ripetuto	Richiamo orale Ammonizione comunicata per scritto alla famiglia.	Dirigente Scolastica Dirigente Scolastica
		Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Consiglio di classe
		Molto grave	Sospensione fino a 15 giorni/attività a favore della Comunità sociale o	Consiglio di Istituto

			scolastica.	
	Comportamento pericoloso che potrebbe provocare infortuni a persone	Grave e/o ripetuto	Sospensione fino a 5 giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Consiglio di Classe
	Linguaggio maleducato e volgare	Lieve	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
	Atto di Bullismo/cyberbullismo	Lieve	Richiamo verbale (orale). Annotazione scritta su registro elettronico	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto.	Sospensione fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità scolastica	Consiglio di Classe
Comportamenti scorretti verso la comunità scolastica e le sue regole	Disturbo lezioni	Lieve.	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico	Docente Docente
		Grave e/o ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
	Utilizzo spazi non consentiti	Lieve		
		Grave		
Comportamenti scorretti	Assenze non	Lieve	Annotazione scritta su	Docente

rispetto al proprio ruolo di studente/ssa	giustificate		registro elettronico.	
		Ripetuto	Convocazione genitori Voto di comportamento?	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
	Assenze dovute a interrogazioni/compiti in classe	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuto. .	Convocazione genitori Riduzione voto di comportamento	Dirigente Scolastica Consiglio di classe
	Allontanamento. dalla scuola non autorizzato .	Unica volta	Convocazione genitori Annotazione scritta su registro elettronico	Docente Docente
		Ripetuto. .	Convocazione genitori Riduzione da 1 a 3 punti del voto di comportamento	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
	Falsificazione firme, modifiche, distruzione di atti (voti comunicazioni, segnalazioni, note disciplinari, sul diario e/o sul libretto)	Unica	Richiamo orale. Annotazione scritta su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuta	Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione fino a tre	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe

			giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	
	Comportamento trasgressivo durante i viaggi di istruzione e le visite guidate	Grave e/o ripetuto	Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità.	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
Comportamenti scorretti verso gli ambienti e i beni esistenti	Danni provocati a strutture, infrastrutture, strumenti e oggetti	Lieve	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetto.	Docente Docente Dirigente Scolastico
		Grave	Convocazione genitori. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione oggetti. Riduzione del voto di comportamento Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
	Imbrattatura/scritte	Lieve	Richiamo orale.	Docente

	dei/sui locali interni o esterni dell'Istituto, incisioni e/o scritte su arredi		Annotazione su registro elettronico. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la riparazione/sostituzione dell'oggetto	Docente Dirigente Scolastico
		Grave/ripetuto	Convocazione genitori. Riparazione da parte dello studente (se possibile)/risarcimento somma necessaria per la per la riparazione/sostituzione oggetto. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
Comportamenti scorretti nell'uso dei media digitali	Uso improprio di strumenti digitali a disposizione, che comportino distrazione dalle lezioni	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuto	Qualora lo strumento sia un cellulare o altro strumento personale non previsto dall'Istituto, ritiro fino al termine della lezione. Richiamo verbale.	Docente Dirigente Scolastico

			<p>Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.</p>	<p>Dirigente Scolastico Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>
	<p>Uso non consentito del cellulare o di altri dispositivi (IPOD...) durante le lezioni</p>	<p>Saltuario</p>	<p>Ritiro momentaneo del dispositivo, consegna dello stesso in Segreteria e annotazione scritta su registro elettronico.</p>	<p>Docente</p>
		<p>Ripetuto</p>	<p>Ritiro del dispositivo e convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione fino a tre giorni/attività a favore della Comunità.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe</p>
	<p>Uso di dispositivi digitali (cellulari, tablet...) per copiare durante verifiche</p>	<p>Unico</p>	<p>Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico. Annullamento prova.</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente</p>
		<p>Ripetuto</p>	<p>Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento.</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>

			Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Consiglio di classe Consiglio di classe
	Accesso non consentito ad internet	Unico/saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico	Docente Docente
		Ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe
	Accesso a siti non attinenti ad argomenti culturali/scolastici (pornografici, ludici...)	Unico	Sospensione dell'uso dello strumento. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuto	Richiamo orale.	Dirigente Scolastico

			Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe
	Riprese non consentite, in formato audio/video, di lezioni e docenti	Unico	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuto	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione del voto di comportamento. Sospensione dell'uso dello strumento (se non necessario ai fini dell'apprendimento/studio) fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe Consiglio di classe
	Collocazione di materiale denigratorio nei confronti di docenti, personale ATA,	Unico	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente

	Dirigente, compagni su Web/social network			
		Ripetuto e/o grave	Richiamo orale. Convocazione genitori. Riduzione fino a tre punti del voto di comportamento. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità Scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di classe
Reati	Trasgressione divieto di fumo	Saltuario	Richiamo orale. Annotazione su registro elettronico.	Docente Docente
		Ripetuto	Richiamo orale. Multa in base alla normativa. Sospensione dalle attività fino a tre giorni/attività a favore della Comunità sociale o scolastica.	Dirigente Scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe
	Furto	Unico e non grave	Convocazione genitori e restituzione dell'oggetto sottratto.	Docente
		Grave e/o ripetuto	Riduzione da uno a tre punti del voto di comportamento e restituzione oggetto/somma sottratta. Sospensione dalle attività fino a tre giorni/attività a favore della Comunità	Consiglio di Classe Consiglio di Classe

			sociale o scolastica.	
	Consumo sostanze. psicotrope	Unico	Convocazione genitori	Dirigente Scolastico
		Ripetuto	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni/attività a favore della Comunità. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni.	Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
	Spaccio sostanze psicotrope	Unico	Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.	Consiglio di Classe
		Ripetuto	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Sospensione dalle lezioni superiore a quindici giorni.	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

10. Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare a carico degli alunni, essendo azione di natura amministrativa, è normato dalla Legge n. 241/90 (con relative modifiche), che prevede le seguenti operazioni: avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa e obbligo di esplicitazione della motivazione.

Nel caso di ammonizione verbale - orale e/o scritta - va rilevato il comportamento, richiamando la regola trasgredita; vanno inoltre richieste allo/a studente/ssa le motivazioni inerenti al comportamento assunto e, auspicabilmente, va concordata una soluzione con il coinvolgimento responsabile dello/a studente/ssa.

Le proposte di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione verbale (orale e scritta) devono essere inoltrate, da parte di Docenti e Personale ATA che hanno rilevato i comportamenti scorretti, per iscritto o verbalmente, alla Dirigente Scolastica, che provvede a irrogare la corrispondente sanzione prevista o a convocare gli organismi competenti per l'assunzione di opportune decisioni in merito.

La Dirigente scolastica, in relazione alle proposte di sanzioni di cui al punto precedente, deve dare corso all'istruttoria entro cinque giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutta la documentazione possibile, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dello/a studente/ssa implicato e/o dell'adulto che propone la sanzione. Al termine della fase istruttoria riunisce l'organismo competente (Consiglio di classe/Consiglio di Istituto), dando contestuale avviso alla famiglia e delibera la sanzione. La deliberazione deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

Degli incontri degli Organi chiamati a valutare i comportamenti sanzionabili va redatto un verbale, che deve contenere i seguenti elementi: descrizione del comportamento scorretto, controdeduzioni dello studente, natura della sanzione, eventuale conversione della stessa in attività a beneficio della comunità (scolastica o sociale) per i casi previsti nella tabella riportata al precedente punto 9.

Ogni reato va denunciato dalla Dirigente Scolastica, su segnalazione scritta del personale Docente e ATA che l'ha rilevato, alla competente autorità giudiziaria.

11. Impugnazioni

11.1 Organo di garanzia interno all'Istituto

Contro le sanzioni disciplinari riportate al punto 9 è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, genitori e studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da questo Regolamento.

L'Organo è presieduto dalla Dirigente Scolastica, o da un suo delegato, ed è composto da un Docente e da due Genitori designati dal Consiglio d'Istituto. Dura in carica un triennio.

Il Collegio Docenti può proporre una rosa di docenti come possibili membri effettivi o supplenti dell'Organo di Garanzia; la designazione del membro effettivo e di quello supplente spetta, comunque, al Consiglio di Istituto.

All'inizio dell'anno scolastico, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, vanno eletti due genitori membri effettivi e due supplenti che faranno parte dell'Organo di garanzia.

Nel caso in cui sia necessario convocare l'Organo di Garanzia durante il periodo precedente lo svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l'anno precedente.

L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se assunte a maggioranza, a prescindere dal numero dei partecipanti. Le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

L'Organo di Garanzia decide - su eventuale richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che dovessero insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione di questo Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La sanzione comminata dagli Organi di Istituto viene eseguita e resta in vigore, pur in pendenza di impugnazione per reclamo all'Organo di Garanzia regionale fino all'eventuale accettazione da parte di quest'ultimo delle ragioni addotte dai soggetti ricorrenti.

11.2. Organo di Garanzia regionale

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente specificatamente delegato, decide in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti (o dai rispettivi genitori) in merito alle sanzioni ricevute e contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Tale organo resta in carica per due anni scolastici.

L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e del Regolamento disciplinare/Statuto delle Studentesse e degli Studenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo di cui al comma. abbia avviato attività istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei Docenti e dei Genitori all'interno dell'Organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.